

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 19/06/2006 n. 1494
legge 109/94 Articoli 21, 8 - Codici 21.1, 8.3

È ritenuto in giurisprudenza che la "qualificazione maggioritaria" debba essere riferita esclusivamente all'importo dei lavori a base d'asta ed intesa nel senso che la mandataria debba essere in possesso di una qualifica adeguata con riferimento ad una quota superiore (o comunque non inferiore) a quella assunta dalle altre partecipanti (in tal senso da ultimo C.G.A., 8 marzo 2005, n. 97; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 ottobre 2004, n. 2908). Il principio, normativamente sancito, della prevalenza dell'offerta espressa in lettere su quella espressa in cifre risponde all'esigenza di chiarezza ed univocità che sta alla base della fissazione (con l'art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.) di un tassativo criterio di individuazione dell'offerta da considerare prevalente, sollevando la stazione appaltante da un'improponibile indagine circa l'effettiva volontà dell'offerente.